



Legge 8 settembre 1995 n.104 (pubblicata il 13 settembre 1995)

**INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI DA ATTUARSI IN
CONSEGUENZA DELL'ABOLIZIONE DEGLI ESAMI DI RIPARAZIONE
NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal
Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'8 settembre 1995.*

Art.1

Potenziamento del curriculum

L'organizzazione didattica della Scuola Secondaria Superiore, anche in riferimento al Capitolo V Titolo IX dell'Allegato A alla **Legge 17 settembre 1993 n.106**, tiene conto dell'esigenza di offrire, agli alunni, la possibilità di rafforzare la propria preparazione con attività formative complementari al piano di studi, tese anche a personalizzare i percorsi scolastici.

Per gli alunni in difficoltà di apprendimento sono organizzati moduli formativi mirati al potenziamento delle conoscenze e al recupero del profitto scolastico. Tali moduli sono strutturati in:

- a) attività di inizio anno
- b) potenziamento in itinere
- c) periodi intensivi.

Art.2

Attività di inizio anno

Il Collegio dei Docenti, nell'ambito delle attività di programmazione di cui alla **Legge 30 luglio 1980 n.60**, stabilisce, sulla base delle indicazioni dei Consigli di Classe, attività propedeutiche che sono tenuti a seguire gli alunni iscritti per la prima volta e quelli per i quali il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico precedente, abbia ravvisato e predisposto un programma di

studio mirato al potenziamento delle conoscenze nelle discipline per le quali la valutazione di fine anno non sia risultata completamente soddisfacente.

Le attività di cui al comma precedente si svolgono nei dieci giorni antecedenti l'inizio delle lezioni curricolari e comprendono:

- a) ripresa di alcune tematiche fondamentali delle discipline in oggetto, riferite soprattutto al programma previsto per il nuovo anno scolastico;
- b) verifiche sul lavoro svolto dagli alunni, in base alle indicazioni degli insegnanti, durante le vacanze estive;
- c) verifiche iniziali e corrispondenti brevi moduli formativi per gli alunni iscritti per la prima volta.

La durata delle attività potrà essere diversificata a seconda delle necessità e sarà decisa sulla base delle indicazioni dei Consigli di Classe.

Art.3

Attività di potenziamento in itinere

Durante l'anno scolastico sono organizzate attività didattiche, aggiuntive al normale orario di lezione, rivolte agli alunni per i quali si ritiene indispensabile il potenziamento ed il recupero nell'apprendimento e nel rendimento scolastico.

Le attività sono proposte dal Consiglio di Classe e svolte dai docenti che ne rilevano l'utilità e sono programmate in modo che ogni alunno partecipi settimanalmente all'attività didattica relativa a non più di due discipline e svolta preferibilmente nell'arco di un unico pomeriggio.

Le attività di potenziamento e recupero cui sono tenuti gli alunni individuati durano per tutto il periodo ritenuto necessario dai docenti titolari delle discipline.

La Presidenza è tenuta a dare comunicazione scritta agli alunni interessati e alle loro famiglie che possono chiedere, motivandolo, l'esonero dalla partecipazione per i loro figli.

Art.4

Modalità di intervento dei docenti

Per permettere lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, all'interno dell'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente sono normalmente previste almeno due ore da dedicare a tali attività che sono proposte a gruppi, anche differenziati, di alunni delle proprie classi, secondo una programmazione decisa dal Consiglio di Classe, su proposta dei docenti interessati.

Le due ore di cui al comma precedente possono essere anche cumulate a seconda delle necessità individuate dal Consiglio di Classe.

In via eccezionale, qualora fossero necessarie più ore di quelle disponibili, la Presidenza può richiedere l'effettuazione di prestazione straordinaria secondo le norme vigenti.

Art.5

Periodi intensivi

Nel periodo antecedente le vacanze natalizie e nel periodo di fine marzo - inizio aprile di ciascun anno, l'orario normale delle lezioni viene sospeso e sostituito con attività stabilite dal Consiglio di Istituto sulla base della programmazione didattica indicata dal Collegio dei Docenti e rientranti nelle seguenti tipologie:

- a) moduli formativi di potenziamento e recupero per gli alunni che presentino difficoltà nelle materie scolastiche;
- b) attività di apprendimento attraverso la proposta o intensificazione di laboratori;
- c) seminari di studio e di approfondimento delle discipline del piano di studio o di materie opzionali, anche su tematiche richieste da gruppi consistenti di alunni.

Il Consiglio di Classe indica gli alunni che sono tenuti a partecipare alle attività previste nella tipologia di tipo a) delle quali programma la realizzazione.

Le attività di cui alle tipologie b) e c) sono facoltative e sono rivolte prioritariamente agli studenti che frequentano gli ultimi anni del ciclo di studi; la loro durata può essere stabilita anche oltre i periodi intensivi, con orari ridotti e modalità che non interferiscano col normale svolgimento delle lezioni curricolari.

Il Preside, in conformità alle leggi che regolano lo stato giuridico del personale docente, definisce l'organizzazione delle attività e l'orario di servizio dei docenti nei due periodi intensivi, sulla base della programmazione delle attività decisa dal Collegio dei Docenti e prevedendo anche l'assegnazione di eventuali supplenze temporanee secondo la normativa vigente.

La durata complessiva dei due periodi intensivi non può superare i venti giorni.

Art.6

Valutazione degli alunni

Nello scrutinio finale il Consiglio di Classe esprime l'ammissione o la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di maturità per le classi finali, tenendo conto del profitto raggiunto nelle singole materie, della valutazione complessiva, della partecipazione alle attività didattiche comprese quelle previste nella presente legge.

Sulla base del risultato raggiunto nello scrutinio finale, il Consiglio di Classe indica gli alunni che necessitano degli interventi di cui all'articolo 2 da predisporre all'inizio dell'anno scolastico successivo su proposta dei singoli insegnanti; assegna inoltre agli alunni un programma di lavoro per il periodo estivo che verrà verificato alla ripresa dell'anno scolastico successivo come previsto al punto b) del secondo comma dell'articolo 2. L'attività di inizio anno si conclude con la determinazione:

- a) di un voto valido ai fini del profitto nella materia del nuovo anno scolastico, nel caso di continuità di insegnamento della medesima;
- b) di un giudizio che concorra alla valutazione complessiva dell'alunno nel nuovo anno scolastico nel caso in cui la materia oggetto di verifica non rientri negli insegnamenti previsti per il nuovo anno scolastico.

Le valutazioni di cui ai punti a) e b) devono essere comunicate alle famiglie.

Il rendimento degli alunni nelle attività di cui all'articolo 3 e al punto a) dell'articolo 5 concorre alla valutazione dell'alunno sia complessivamente sia nelle singole discipline interessate.

Art.7

Norme organizzative

Per facilitare il lavoro di programmazione, l'organizzazione delle attività previste nella presente legge e la valutazione degli alunni sulle stesse, gli insegnamenti delle materie dell'area comune di cui all'articolo 1 della **Legge 24 marzo 1983 n.46** ed all'articolo 2 della **Legge 18 settembre 1990 n.104** sono di norma impartite all'interno della classe formata per ciascun indirizzo. Nel caso di un numero di alunni esiguo, esse possono essere impartite in classi formate da studenti iscritti a due indirizzi diversi ma comunque omogenei tra loro.

Il Consiglio di Classe è convocato e presieduto dal Preside ovvero da un insegnante membro dello stesso, eletto annualmente dal Consiglio di Classe e delegato dal Preside. In ogni caso in sede di scrutinio il Consiglio di Classe è presieduto dal Preside, salvo cause di impedimento.

Art.8

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua

legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 13 settembre 1995/1695 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Marino Bollini - Settimio Lonfernini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio L. Volpinari

Clausola di esclusione della responsabilità

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, nè di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non può essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.

© Segreteria di Stato per gli Affari Interni 2000 Tutti i diritti riservati.